DETERMINAZIONE n. 231 del 24 luglio 2026

OGGETTO: Riaffidamento ad Agenzia delle entrate-Riscossione delle somme discaricate e della riscossione coattiva ad esse relativa, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110, recante "*Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione*". Adesione dell'Inps alle "*Condizioni di servizio per il riaffidamento dei carichi ad Agenzia delle entrate-Riscossione*".

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il Decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n.366;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

Visto il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 69 del 29 aprile 2024, con il quale la dott.ssa Valeria Vittimberga è stata nominata Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, da ultimo modificato con determinazione commissariale n. 49 del 14 settembre 2023;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 7 settembre 2022, da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 182 del 12 novembre 2025;

Visto il "*Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale*", approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 172 del 18 maggio 2005;

Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante "*Delega al Governo per la riforma fiscale*" e, in particolare, l'articolo 18, recante principi e criteri direttivi per la revisione del sistema nazionale della riscossione;

Visto il decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110 (pubblicato sulla G.U. n. 184 del 7 agosto 2024), recante "*Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione*";

Visto l'articolo 3 del predetto decreto legislativo n. 110/2024, secondo cui le quote affidate dagli Enti creditori all'Agenzia delle entrate-Riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025 e non riscosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento sono automaticamente discaricate, secondo quanto stabilito con decreto del MEF, fatta salva in ogni caso la possibilità che i crediti affidati a decorrere dalla medesima data siano discaricati in via anticipata, laddove l'Agente della riscossione rilevi una delle circostanze tipizzate dal legislatore;

Visto l'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 110/2024, il quale stabilisce, in deroga a quanto previsto dal menzionato articolo 3, le ipotesi di differimento del discarico automatico e della produzione dei relativi effetti;

Visto l'articolo 5 del predetto decreto legislativo n. 110/2024 riguardante i termini e le modalità di "*Riaffidamento dei carichi*" e, più precisamente, la disposizione di cui al comma 1, lettera c), in materia di discarico automatico, ai sensi della quale, fino alla prescrizione del diritto di credito, la riscossione coattiva delle somme discaricate può essere riaffidata per due anni dall'Ente creditore all'Agenzia delle entrate-Riscossione tramite adesione del predetto Ente alle condizioni di servizio rese disponibili dall'Agenzia mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale;

Vista la previsione di cui al comma 2 del citato articolo 5, in base alla quale il riaffidamento di cui al comma 1, lettera c) è volto all'esercizio da parte dell'Agenzia delle entrate-Riscossione di azioni di recupero del credito in presenza di nuovi e significativi elementi reddituali o patrimoniali del debitore, individuati a seguito delle segnalazioni di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, ovvero dell'affidamento di nuovi carichi relativi allo stesso debitore;

Vista la disposizione di cui al comma 3, lettera c) del suindicato articolo 5, secondo la quale le somme riaffidate e non riscosse nel biennio sono eliminate dalle scritture patrimoniali dell'Ente creditore secondo le specifiche disposizioni contabili del comparto di riferimento;

Visto l'articolo 5, comma 4, del suindicato decreto legislativo n. 110/2024, secondo il quale le anzidette condizioni di servizio sono pubblicate sul sito istituzionale dall'Agenzia delle entrate-Riscossione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto e l'adesione a tali condizioni è comunicata dall'Ente creditore all'Agenzia entro i successivi dodici mesi;

Vista la previsione di cui al comma 5 del summenzionato articolo 5, ai sensi della quale la possibilità di riaffidamento dei carichi opera, sempre mediante adesione dell'Ente creditore alle citate condizioni di servizio, anche in caso di discarico anticipato e comunque fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'affidamento, termine entro il quale l'Ente creditore, se ha conoscenza di nuovi, circostanziati e significativi elementi reddituali o patrimoniali del debitore, può, sempre che il diritto di credito non si sia

prescritto, riaffidare le somme discaricate all'Agenzia delle entrate-Riscossione, comunicandole i bene del debitore da aggredire;

Viste le "*Condizioni di servizio per il riaffidamento dei carichi ad Agenzia delle entrate-Riscossione*", pubblicate da Agenzia delle entrate-Riscossione, ai sensi del citato articolo 5 del decreto legislativo n. 110/2024 sul proprio sito istituzionale in data 8 agosto 2025, allegate alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale della stessa, che disciplinano i termini e le modalità del riaffidamento dei carichi e prevedono che l'adesione avvenga mediante trasmissione, a mezzo PEC, all'indirizzo dedicato della comunicazione redatta secondo il modello allegato, anch'esso parte integrante della presente determinazione, unitamente al presente provvedimento;

Visto l'articolo 5 delle predette Condizioni di servizio, che riconosce all'Ente la facoltà di recesso in qualunque momento, previa comunicazione PEC ad Agenzia delle entrate-Riscossione e con effetto riguardo alle somme discaricate a decorrere dall'ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione della comunicazione da parte dell'Agenzia;

Tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 7 delle predette Condizioni di servizio, in materia di remunerazione delle attività oggetto del servizio, si applicano le disposizioni dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e s.m.i., e che, pertanto, l'adesione alle condizioni di servizio comporta l'assenza di spese o ulteriori oneri a carico dell'Istituto;

Rilevato che l'adesione alle condizioni di servizio effettuata entro i dodici mesi successivi alla data di pubblicazione delle stesse, vale a dire entro il termine dell'8 agosto 2026, consente di rendere operante il riaffidamento con riferimento ai carichi affidati all'Agenzia a decorrere dal 1° gennaio 2025. L'adesione alle condizioni può avere luogo anche successivamente alla scadenza di detto termine ma, in tal caso, il riaffidamento opera relativamente ai carichi affidati all'Agenzia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adesione;

Tenuto conto che il mantenimento per un ulteriore biennio dei predetti crediti presso l'Agente della riscossione consente di dare continuità alle attività di recupero già avviate, anche sotto il profilo cautelare ed esecutivo, valorizzando le iniziative e le verifiche già poste in essere nell'ambito della riscossione coattiva;

Tenuto conto che l'eventuale affidamento della riscossione agli uffici legali interni all'Istituto comporterebbe la necessità di impostare le attività di recupero coattivo del credito secondo le procedure di riscossione ordinaria informate ai criteri civilistici, con inevitabili ricadute in ordine ai tempi dell'azione di riscossione, nonché con implicazioni in termini di ulteriori spese a carico dell'Istituto;

Tenuto conto altresì, che le azioni di recupero contemplate dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 110/2024 in relazione alle somme discaricate

e riaffidate all'Agente della riscossione per un biennio, nella parte in cui fanno riferimento alle segnalazioni di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, richiamano strumenti specificamente previsti dal legislatore nell'ambito della riscossione coattiva tramite affidamento dei carichi all'Agente della riscossione e funzionali ad agevolare l'esercizio dell'azione esecutiva da parte dell'Agente stesso, mentre, in caso di gestione diretta della riscossione coattiva da parte dell'Istituto, non sarebbe possibile ricorrere a tali misure semplificate rispetto alle procedure ordinarie, con conseguenti possibili risvolti negativi sull'efficacia e celerità delle iniziative di recupero;

Ritenuto pertanto, alla luce del quadro normativo e delle valutazioni organizzative ed istruttorie svolte, che l'adesione alle condizioni di servizio per il riaffidamento dei carichi ad Agenzia delle entrate-Riscossione rappresenti la soluzione preferibile in termini di costi e di efficienza dell'azione esecutiva e maggiormente coerente con l'interesse dell'Istituto, in quanto consente di assicurare continuità all'azione di recupero delle somme discaricate, senza aggravio di oneri e con la possibilità di successiva rivalutazione della scelta mediante esercizio della facoltà di recesso;

Tenuto conto che il riaffidamento può rappresentare per l'Istituto uno strumento idoneo a favorire la definizione dell'intero ciclo di gestione dei crediti contributivi da effettuarsi quale eliminazione dai residui attivi ai sensi del vigente "Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità", decorso il biennio dalla data del riaffidamento stesso, con conseguente allineamento della massa residuale alla effettiva esigibilità dei crediti;

Vista l'informativa resa al Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 15 luglio 2026, in merito al riaffidamento ad Agenzia delle entrate-Riscossione delle somme discaricate e della riscossione coattiva ad esse relativa, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110 e all'adesione dell'INPS alle condizioni di servizio;

Vista la relazione del Direttore Centrale Entrate e del Direttore Centrale Organizzazione,

DETERMINA

- di aderire alle "*Condizioni di servizio per il riaffidamento dei carichi ad Agenzia delle entrate-Riscossione*", ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 110/2024, per il riaffidamento ad Agenzia delle entrate-Riscossione delle somme discaricate e della riscossione coattiva ad esse relativa, individuate nell'Allegato 1 che costituisce parte integrante della presente determinazione;

- di demandare alla Direzione centrale Entrate la predisposizione di tutti gli atti necessari a dare piena attuazione alla presente determinazione, ivi compresa la sottoscrizione della comunicazione di adesione di cui all'Allegato 2, che costituisce anch'esso parte integrante della determinazione.

Valeria Vittimberga

Documento firmato in originale